

16186 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Udienza Pubblica
del 6.3.2013

composta da

Dott. Alfredo	Teresi	Presidente
Dott. Alfredo M.	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere rel.
Dott. Lorenzo	Orilia	Consigliere
Dott. Gastone	Andreazza	Consigliere

Sentenza

N. 634

Registro Generale
N.27505/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) Pesce Pietro | nato il 19.5.1934 |
| 2) Patrone Alberto | nato l' 1.04.1957 |

avverso la sentenza del 18.4.2012
della Corte di Appello di Genova

sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P. G., dr. Giocchino Izzo, che ha
chiesto rigettarsi il ricorso

sentito il difensore, avv. Luigi Nappa, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18.4.2012 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Genova, emessa il 2.5.2011, con la quale Pesce Pietro e Patrone Alberto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena (sospesa e non menzione) di mesi 4 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt.110 c.p. e 256 co.3 D.L.vo n.152/2006.

Premetteva la Corte territoriale che dagli atti emergeva che all'interno di un'area (indicata come ex cava Molinetto), di proprietà della "Pesce Pietro s.p.a." (direttore dei lavori il Patrone) era stata realizzata una discarica non autorizzata di materiale inerte ed anche di rifiuti veri e propri (materiale ferroso e altro).

Tanto premesso, disattendendo i motivi di appello, riteneva la Corte, innanzitutto, che dagli atti risultava piuttosto che il materiale depositato provenisse da altra area. Le terre da scavo depositate erano, inoltre, integrate da materiale di demolizione e non, per cui andavano qualificate come rifiuti ed anche ammesso che tale composto materiale fosse destinato al riutilizzo nell'ambito del cantiere, il reato risultava integrato comunque (essendo irrilevante che il titolare della discarica si disfi dei rifiuti attraverso lo smaltimento oppure il recupero).

Si trattava infine di una discarica, stante l'accumulo ripetuto di materiali, tale da determinare una evidente situazione di degrado, come emergeva dai rilievi fotografici.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati.

Dopo una premessa riepilogativa della vicenda, denunciano la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione dell'art.256 co.3 e 183 co.1 lett.r) D.L.vo 152/2006.

La Corte territoriale è, innanzitutto, incorsa in palese errore nel far riferimento alla testimonianza del teste Macrì, il quale nella sua deposizione aveva indicato la discarica Molinetto come "gestita dalla Stoppani"; e quindi ad un sito estraneo alla "Pesce Pietro s.p.a."

La Corte di merito, inoltre, per affermare che il materiale era da considerare rifiuto assume che le terre da scavo risultavano integrate da materiale diverso, in palese però contrasto con l'imputazione (in cui si fa riferimento soltanto a "terre da scavo").

La Corte territoriale non ha tenuto conto che le terre da scavo non possono considerarsi rifiuto e che, comunque, come risulta dallo stesso capo di imputazione, esse erano destinate ad un riempimento; e conseguentemente ha erroneamente applicato l'art.183 co.1 D.L.vo 152/2006.

Quanto alla configurabilità di una discarica nel caso di specie, è proprio la pronuncia della Suprema Corte richiamata in sentenza, a smentire l'assunto della Corte di merito, facendo essa riferimento ad un accumulo ripetuto e non occasionale di rifiuti, all'eterogeneità dei materiali ed alla definitività dell'abbandono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. E' assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.

La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in

funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass.pen.sez.VI, 8.6.1998 n.67539). Sicchè "non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d'effettiva difesa" (cfr.sez.6 n.35120 del 13.6.2003).

Anche più di recente questa Corte ha ribadito il principio che "si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa" (cfr.Cass.sez.6 n.12156 del 5.3.2009). Deve cioè trattarsi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell'addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza.

Inoltre "il mutamento di per sé non è sufficiente per ritenere violato il principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza in quanto necessita la ulteriore verifica intesa a controllare se, comunque, nel corso del processo l'imputato è stato posto in grado di confutare e difendersi concretamente anche sulla parte di condotta non formalmente inserita nel capo di imputazione" (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n. 21584 del 17.3.204).

2.1. Nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione del principio di "correlazione", peraltro neppure espressamente eccepita.

Nella contestazione si faceva riferimento al materiale depositato nell'area ed all'accertamento eseguito in data 13.6.2008. I Carabinieri del NOE nel corso di una verifica presso la ex cava Molinetto avevano verificato l'accumulo di materiale (in rilevante quantità), come risultava descritto nel verbale di sequestro e nei rilievi fotografici (dà atto la Corte territoriale che si trattava di terre da scavo, integrate da materiale da demolizione e non, e precisamente: ferro, materiale ferroso con parti in plastica, materiale plastico vero e proprio, legno.. pag.3 sent.) e come veniva confermato nel corso del dibattimento.

Gli imputati quindi hanno avuto la possibilità di difendersi anche in ordine alle "caratteristiche" ed alla "natura" del materiale accumulato nell'area.

Palesamente poi frutto di un mero errore è il riferimento, che si assume fatto dal teste Macri Giovanni Battista, ad un'area "gestita dalla Stoppani", essendo pacifico che l'area sequestrata ed oggetto dell'imputazione si appartenesse alla "Pesce Pietro s.p.a."

3. Che il materiale in precedenza descritto costituisce poi "rifiuto" non può minimamente essere revocato in dubbio.

Gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo (erano previsti come rifiuti speciali già dall'art.7 comma 3 lett.b) del decreto Ronchi) e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l'art.1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell'art.7 del decreto Ronchi, che l'art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l'art.10 comma 1 legge 23 marzo 2001

n.93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.152 del 2006 (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli). Peraltro anche lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, conserva rilevanza penale ex art.256 D.L.vo 152/2006 (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.29982 del 23.6.2011).

4. Con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, ha poi ritenuto la Corte territoriale che ricorressero tutte le condizioni per integrare il reato di discarica abusiva di cui all'art.256 c.3 D.L.vo 152/2006. Ha accertato infatti che si trattava di un accumulo notevole di materiale (in misura pari ad almeno 200 mc), di natura non omogenea, reiterato nel tempo e tale da determinare visibilmente una situazione di degrado (come emergeva palesemente dai rilievi fotografici in atti)- pag. 4 sent.

E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per l'integrazione del reato sono necessari sia una condotta ripetuta nel tempo di accumulo di rifiuti in un'area, sia il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, requisito che è certamente integrato nel caso in cui sia consistente la quantità di rifiuti depositati abusivamente (cfr. Cass.pen. Sez. 3, 8.9.2004 n.36062).

Ed il reato è integrato anche in presenza di una condotta di accumulo di rifiuti, che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e che comportino il degrado dell'area su cui insistono (Cass.pen. Sez. 3 n.41351 del 18.9.2008).

4.1. Le censure sollevate in proposito dai ricorrenti (tra l'altro meramente assertive in ordine al carattere occasionale e non eterogeneo del materiale depositato) non tengono conto che l'indagine di legittimità è circoscritta, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato all'accertamento dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass.sez.un.n.06402 del 2.7.1997).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6.3.2013

Il Consigliere est.

Il Presidente

